



# PROTOCOLLO:	NUMERO R.G.:	SCADENZA:
18051218		
Ns. ASSISTITO:	CODICE PRATICA:	
CONTROPARTE/I:	FASE:	
	STRAGIUDIZIALE	



INCONTRI FLASH
INDICE ELABORATI MESE DI APRILE 2018
ILLUSTRATI GIOVEDI' 17 MAGGIO 2018

1. Esportare senza rischi – ottava puntata - Mettere un seme per la crescita futura
2. Preliminare di cessione quote sociali e abusivo riempimento di foglio sottoscritto parzialmente in bianco
3. Licenziamento per scarso rendimento da parametrarsi alla media di attività tra i vari dipendenti
4. L'utilizzo del cantiere italiano da parte dell'impresa estera non configura di per sé una stabile organizzazione
5. Obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari
6. Bancarotta fraudolenta patrimoniale e natura distrattiva di operazioni intragruppo
7. Le prestazioni dovute dall'INAIL non sono necessariamente integralmente soddisfattive del danno all'infortunato
8. Esportare senza rischi – nona puntata - Disciplinare le condizioni di vendita: qualità, resa, garanzie ecc.
9. Il prezzo più elevato nel preliminare non basta a giustificare l'accertamento analitico-induttivo
10. Impugnazione delibera sociale e sopravvenuta carenza di legittimazione processuale per perdita status di socio
11. Sul conflitto di residenza ai fini fiscali del cittadino russo con disponibilità di una casa anche in Italia
12. Esportare senza rischi – decima puntata - Pattuire espressamente la legge applicabile e il foro competente
13. Clausola di garanzia per le sopravvenienze successive alla cessione delle quote sociali
14. Delibera di esclusione del socio moroso di società cooperativa da impugnare anche in corso di causa
15. Avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace
16. Nell'azione di responsabilità societaria sono esclusi i danni indiretti sofferti dal socio
17. Il patteggiamento preclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
18. Il riconoscimento di debito può risultare da atto compiuto dal debitore anche senza intenzione ricognitiva
19. Responsabilità degli amministratori di SRL per aggravamento del dissesto



Esportare senza rischi - la condivisione delle opportunità (p.8)



17 Marzo 2018

Categoria: Marketing internazionale

Il commercio con l'estero può riservare, specialmente alle aziende migliori, rapidi ed inaspettati sviluppi. Per questa ragione è bene, quando possibile, inserire nei contratti ed in accordo con la controparte, alcune opzioni da poter esercitare in futuro.

Nella definizione di un accordo con una controparte estera accade spesso che si trascuri un aspetto che invece, quando è ragionevole, è bene prevedere fin da subito: vale a dire un check-point contenente alcune opzioni che permetta di porre delle basi per eventuale ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali fra due o più soggetti.

Ad esempio se si esportano beni di consumo suscettibili di marcata differenziazione, difficilmente imitabili e si possiede un vantaggio competitivo sostenibile nel tempo, **è opportuno piantare un seme fin da subito nelle proposte**, prevedendo l'impegno della controparte ad attribuire un diritto di prelazione nel caso in cui intendesse aprire punti vendita nel suo Paese, formare una joint-venture o acquisire una partecipazione a livello retail.

Insomma è consigliabile guardare avanti fin da subito e pensare in grande: farlo fin dall'inizio non solo è importante, ma trasmette anche l'idea di un progetto ambizioso – suscettibile di sviluppo insieme alla controparte – e non che si sia solo interessati a generare fatturato per il mese seguente.

Naturalmente è bene riservarsi la facoltà di valutare se esercitare o meno le opzioni che ci si è riservati inizialmente.

Cosa prevedere?

Tendenzialmente si dovrebbe prevedere di poter prendere parte ad ogni futura opportunità ma non sempre è possibile introdurre vincoli di una portata così ampia.

In ogni caso, tentare nel modo giusto può rivelarsi una scelta lungimirante.

Se il cliente estero è refrattario sarà necessario perimetrare in qualche modo l'ambito delle opportunità alle quali si può essere potenzialmente interessati a partecipare ma naturalmente la definizione concreta dipende dalla situazione specifica di ogni rapporto commerciale.

Formulare i testi a fasi successive

La formulazione dei testi dipende da numerosi fattori (natura del business e dei prodotti, rilevanza dei valori coinvolti, esistenza di altri accordi, ecc.), ed è quindi soggetta ad una valutazione caso per caso.

Va comunque fatto un distinguo tra il momento della proposta commerciale, e quello successivo delle conferme d'ordine e/o del contratto formale.

Nella prima fase si prepara la strada al concetto, nella successiva si introduce lo stesso negli accordi.

Un modo soft di introdurre il concetto è quello di dichiarare il potenziale interesse a sviluppare il business nei mercati di riferimento, sia attuali che futuri, del cliente estero: sebbene non formulato in modo preciso, mette le basi per una successiva menzione nel contratto o nelle conferme d'ordine.

Fase di proposta commerciale

Nella prima fase di offerta commerciale, si può introdurre il concetto in termini di aspettativa circa l'impegno dell'acquirente a condividere e proporre le opportunità di business, sulle quali ci si riserva una valutazione di interesse o meno. Ad esempio, si può introdurre una frase del tipo *“Abbiamo a cuore anche i vostri interessi, e siamo potenzialmente interessati a valutare ogni opportunità di sviluppo, anche congiunto, nei vostri mercati di riferimento attuali e futuri. Nell'ottica di una mutua e proficua collaborazione in buona fede e nel lungo*

periodo, ci aspettiamo di essere coinvolti fin dall'inizio sulle opportunità che riguardano i nostri prodotti e avere, a parità di condizioni, una preferenza rispetto a terzi soggetti".

Sebbene sia una dichiarazione unilaterale e non sia formulato quale espresso impegno, introduce il concetto, che potrà essere rafforzato nella fase contrattuale e/o di conferma dell'ordine.

Fase di contrattualizzazione

La successiva fase di contrattualizzazione (per mezzo di un contratto formale, o anche attraverso scambio di corrispondenza) può menzionare in modo più esplicito il concetto, e prevedere l'assunzione di un impegno da parte del cliente estero in modo più esplicito.

Si può formulare qualcosa del genere: "L'acquirente prende atto che il venditore è potenzialmente interessato a valutare ogni opportunità di sviluppo, anche congiunto, che riguardano i prodotti del venditore nei mercati di riferimento, attuali e futuri, dell'acquirente. L'acquirente si impegna a interpellare e coinvolgere il venditore fin dall'inizio su ogni opportunità che riguardano i suoi prodotti e avere, a parità di condizioni, una preferenza rispetto a terzi soggetti".

Estendere il perimetro dell'impegno assunto dal cliente

Quando si ha a che fare con interlocutori commerciali è sempre bene tenere a mente che spesso i soggetti di riferimento utilizzano – o utilizzeranno successivamente – più entità legali.

Se le opportunità future sono sostanziali, è bene prevedere esplicitamente che l'impegno è assunto anche con riferimento a condotte "mediate" attraverso altre entità, integrando quindi il concetto con un impegno alla non-circonvenzione anche a tali entità mediate.

Ad esempio, prevedendo che l'acquirente "si impegna espressamente, garantendo anche il rispetto dell'impegno e le prestazioni di soggetti terzi da esso controllati – in via legale o anche di fatto – o ad esso collegati e/o riconducibili, anche attraverso accordi o altre entità legali".

In sintesi

In breve, ogni volta che è possibile, è bene tentare di mettere un seme per la crescita futura, prevedendo l'impegno del cliente a condividere le opportunità che riguardano i prodotti/servizi dell'azienda.

La valenza di tale impegno dipende dalle modalità con le quali viene formalizzato, ma sul piano pratico introduce comunque il concetto. Anche sotto il profilo della tutela effettiva in caso di mancato rispetto, vi possono essere

differenze rimarchevoli da giurisdizione a giurisdizione.

Ma aver introdotto il concetto fin dall'inizio, consente di attivare una serie di eccezioni e tutele, specialmente nel caso di contratti di durata che prevedono un regime di esclusiva al cliente estero.

Per maggiori informazioni sui concetti affrontati nella guida "Esportare senza Rischi" pubblicata a puntate in esclusiva su [Exportiamo.it](http://www.exportiamo.it) e per implementarli concretamente nella vostra azienda è possibile contattare l'Avvocato Fulvio Graziotto ([GRAZIOTTO LEGAL](http://www.graziottolegal.com/) (<http://www.graziottolegal.com/>)) al seguente indirizzo mail fgraziotto@graziottolegal.com (<mailto:fgraziotto@graziottolegal.com>) .

Fonte: a cura di [Exportiamo](http://www.exportiamo.it), di [Avv. Fulvio Graziotto](mailto:redazione@exportiamo.it), redazione@exportiamo.it (<mailto:redazione@exportiamo.it>)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[Exportiamo.it](http://www.exportiamo.it) è un marchio registrato di proprietà della [IBS Italia S.r.l.](http://www.ibsitalia.biz) (<http://www.ibsitalia.biz>)
Tutti i diritti sono riservati.

Site by [studiohangloose.it](http://www.studiohangloose.it) (<http://www.studiohangloose.it>)

[Exportiamo.it](http://www.exportiamo.it) è un periodico telematico registrato presso il Tribunale di Roma con Autorizzazione n. 139 del 06/06/2014.

Società editrice [IBS Italia S.r.l.](http://www.ibsitalia.biz) (<http://www.ibsitalia.biz>)

CONTRATTO PRELIMINARE

Preliminare di cessione quote sociali e abusivo reimpimento di foglio sottoscritto parzialmente in bianco

Fulvio Graziotto, avvocato

La contestazione della quietanza di pagamento inserita nel preliminare di cessione quote sociali, di cui si contesta l'abusivo reimpimento di foglio sottoscritto parzialmente in bianco, va proposta attraverso querela di falso.

Decisione: Sentenza n. 1625/2017 Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia d'impresa

Il caso

I figli di secondo letto citavano in giudizio i figli di primo letto del loro padre comune, ai quali erano intestate le quote sociali di una SRL avente ad oggetto attività di import-export.

Sebbene le quote sociali fossero intestate ai figli di primo letto, i proventi erano stati destinati dal padre anche al mantenimento del nuovo nucleo familiare.

Il genitore si era attivato per assicurare parte delle quote sociali anche ai nuovi figli, ed aveva stipulato per loro conto un preliminare di cessione delle quote sociali col quale i figli di primo letto si erano obbligati a trasferire parte delle loro quote per un corrispettivo che era già stato integralmente versato, come risultava dalla quietanza rilasciata contestualmente alla scrittura.

I figli di primo letto convenuti in giudizio non avevano però dato seguito al preliminare, e dopo la morte del padre avevano escluso gli attori dalla partecipazione ad ogni provento dell'impresa fondata dal padre.

Stante l'accertamento incidentale della nullità del preliminare, rilevato dal Tribunale, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dagli attori veniva rigettata ma - in accoglimento della deomanda di ripetizione di indebito - il Tribunale condanna i convenuti alla restituzione della somma quietanzata nel preliminare.

La decisione

Il Tribunale si sofferma sulla validità del contratto preliminare, del quale i convenuti avevano contestato l'abusivo reimpimento del foglio sottoscritto parzialmente in bianco: «in primo luogo, evidenziato che la scrittura privata contenente l'accordo invocato dagli odierni attori è "utilizzabile" ai fini della presente decisione, in difetto di adeguata contestazione ad opera dei convenuti. Invero, B.M., B.S. e B.R., dopo aver eccepito e dedotto di non aver mai sottoscritto la scrittura privata prodotta in copia (ed esibita in originale) dalla parte avversa, nel corso del presente giudizio hanno variamente rettificato e modificato le proprie contestazioni e doglianze ed, infine, hanno riconosciuto come vere ed autografe le sottoscrizioni apposte su detto documento, lamentando, tuttavia, l'abusivo riempimento di foglio sottoscritto parzialmente in bianco.»

Poi rileva che i seguenti aspetti, che i convenuti hanno dedotto e inteso dimostrare con prova testimoniale, avrebbe invece dovuto farsi valere mediante querela di falso: «-su pressione e

richiesta del loro comune genitore, avevano firmato un documento nel quale erano trasfuse dichiarazioni ricognitive dell'avvenuto conferimento, al predetto B.R., della qualità di amministratore unico della SRL;

- nel testo della scrittura privata sottoscritta vi erano, ab origine, degli spazi in bianco;
- l'attuale testo trasfuso nella scrittura privata prodotta dagli attori - del tutto difforme rispetto a quello effettivamente voluto - costituiva il portato di successivo riempimento degli spazi in bianco, operato abusivamente e senza alcuna loro autorizzazione».

E lo fa richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità: «il sottoscrittore di un foglio firmato totalmente o parzialmente in bianco, per denunciarne il riempimento abusivo avvenuto senza la sua preventiva autorizzazione ("absque pactis" o "sine pactis"), deve proporre la querela di falso ai sensi dell'art. 2702 c.c., in quanto l'abuso in questo caso - a differenza dell'ipotesi di riempimento "contra pacta" - incide sulla provenienza e riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, ossia costituisce falso materiale" (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ. Sez. Lavoro, 26 ottobre 2000, n. 14091)», e a successiva pronuncia circa l'onere della proposizione di querela di falso: «poiché in caso di allegazione dell'abusività di aggiunti di contenuti di una scrittura privata di cui non si disconosce la sottoscrizione [...] viene a configurarsi la contestazione del collegamento tra scrittura ed autore, la parte eccipiente non può limitarsi al mero disconoscimento dell'autenticità della scrittura, ma è onerata - in funzione dell'ottenimento della eventuale caducazione della efficacia probatoria del documento - a proporre querela di falso in sede civile (rimanendo, ovviamente, irrilevante, a tale fine, ogni riferimento alla eventuale querela formulata in ambito penale), dal momento che, in tale caso, si viene a versare in una ipotesi assimilabile a quella di un falso materiale". (cfr., Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2013, n. 10231)».

Per il Tribunale ne consegue che «deve ritenersi che, nei termini e modi in cui sono stati effettuati, il disconoscimento e le contestazioni operati dai convenuti non valgano a privare di valenza probatoria la scrittura privata invocata dagli attori a fondamento delle loro pretese, e che, al contrario, le dichiarazioni ivi trasfuse siano effettivamente riconducibili ai soggetti che detto documento risultano aver sottoscritto».

Ciò premesso, il Collegio ritiene però che la domanda di risoluzione non possa trovare accoglimento: «in considerazione del fatto che - come pure eccepito da B.M., B.S. e B.R. - l'accordo trasfuso nella scrittura privata datata 3 marzo 2005, oltre a contenere errori materiali sostanzialmente irrilevanti, indica e descrive l'oggetto della promessa di vendita in termini tali da renderne assolutamente incerta l'individuazione, con conseguente nullità del contratto a norma del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, II co., c.c.», e ciò perché «in nessuna parte della scrittura datata 3 marzo 2005 risultano correttamente indicati gli elementi di identificazione della società le cui quote, secondo le prospettazioni di parte attrice, dovevano formare oggetto di cessione, ché, invece, è dubbia la stessa esistenza di una società denominata T.I.C. SRL».

Per tale motivo il Tribunale conclude che l'accertata nullità del contratto «non può che condurre al rigetto della domanda di parte attrice volta ad ottenere la pronuncia della risoluzione del medesimo contratto», ma «come più volte evidenziato dalla Suprema Corte - l'accertamento incidentale della nullità del contratto (rilevata d'ufficio o ritualmente eccepita) preclude l'accoglimento della domanda volta ad ottenere la risoluzione del medesimo accordo negoziale; per converso, anche nel caso in cui - in difetto di espressa domanda - la cennata nullità non possa formare oggetto di statuizione (rilevando ai soli fini del rigetto della diversa domanda volta alla risoluzione), va vagliata ed accolta nel merito la pretesa restitutoria azionata dall'istante».

Questa conclusione è supportata dal riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno evidenziato quanto segue: «Altro esito del rilievo d'ufficio della nullità e del relativo accertamento è l'accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria. Questa conseguenza si verifica senz'altro in ipotesi

di modifica della domanda con richiesta di declaratoria della nullità. Altrettanto avverrà però in ipotesi di rigetto - fondato sulla nullità contrattuale [...] - della domanda di risoluzione, alla quale sia associata, anche originariamente, la richiesta di condanna alle restituzioni. Il rilievo della nullità fa venir meno la "causa adquirendi" e la richiesta di restituzione del bene consegnato in esecuzione del contratto, che era già stata formulata con la pretesa iniziale, sarà accolta sulla base di questo presupposto, senza bisogno di espressa dichiarazione della nullità (In tal senso, Cass., SS. UU., 4 settembre 2012, n. 14828)».

Da ultimo, il Tribunale affronta la validità della dichiarazione per quietanza inserita nel contratto preliminare: «la rilevata nullità del contratto stipulato in data 3 marzo 2005 certamente non travolge la dichiarazione per quietanza trasfusa nel corpo del documento contrattuale e che - come ben noto - costituisce mera dichiarazione di scienza, a carattere unilaterale e con valore confessorio», e lo fa richiamando altra pronuncia delle Sezioni Unite che «hanno chiarito che non è ammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza (documentazione scritta dell'avvenuto pagamento), ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale, estendendo al pagamento il divieto, sancito dall'art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto degli art. 2722 e 2726 vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento (in tal senso, Cass. SS. UU., 13 maggio 2002, n. 6877)».

Il Tribunale conclude accertando la nullità del preliminare, rigettando la domanda di risoluzione e di risarcimento dei danni, ma accogliendo la domanda di ripetizione di indebito, con condanna dei convenuti alla restituzione delle somme oggetto di quietanza.

Osservazioni

La pronuncia ha affrontato anche la questione in merito all'onere di proposizione della querela di falso per le fattispecie come quella oggetto di giudizio: stante l'inammissibilità della prova testimoniale diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza.

Giurisprudenza rilevante

- Cass. 14091/2000
- Cass. 10231/2013
- Cass. 6877/2002, Sezioni Unite Civili
- Cass. 14828/2012, Sezioni Unite Civili

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Art. 1346 - Requisiti

Art. 1418 - Cause di nullità del contratto

Codice di procedura civile

Art. 221 - Modo di proposizione e contenuto della querela

Art. 222 - Interpello della parte che ha prodotto la scrittura

Licenziamento per scarso rendimento da parametrarsi alla media di attività tra i vari dipendenti

Autore: Graziotto Fulvio

In: Giurisprudenza commentata

Lo scarso rendimento posto a base del licenziamento deve essere imputabile al lavoratore, provato dal datore di lavoro con riferimento alla media dei dipendenti, e connotato da enorme sproporzione e negligenza del lavoratore.

Il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento è legittimo solo qualora risulti provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Decisione: Sentenza n. 26676/2017 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Il caso

Il dipendente di una società concessionaria di autoveicoli, al quale era stato assegnato il ruolo di responsabile commerciale per il segmento delle flotte aziendali, veniva licenziato per scarso rendimento, fondato sulle vendite ritenute largamente inferiori alle stime e alle capacità aziendali.

Il lavoratore era già stato reintegrato all'esito di precedente licenziamento iudicato illegittimo, e la Corte di Appello rigettava l'impugnazione della società, la quale ricorreva invano in Cassazione.

La decisione

Dopo aver sintetizzato i fatti di causa, il Collegio ha ricordato che per la decisione impugnata *«la Corte territoriale richiamava quindi anche precedenti di questa Corte, secondo cui al fine di poter considerare legittimo il licenziamento comminato per scarso rendimento parte datoriale è tenuta a provare rigorosamente il comportamento negligente del prestatore, in quanto elemento costitutivo del recesso per giustificato motivo soggettivo, e che l'inadeguatezza del risultato non sia ascrivibile all'organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore ed a fattori socio-ambientali».*

Rilevava altresì che *«da tutta la corrispondenza intercorsa con la dirigenza, e segnatamente dai report pretesi con cadenza settimanale, emergeva che il P. non era mai stato inattivo, dedicandosi in maniera prevalente ad un compito che, così come voluto da parte datoriale, non era stato mai praticato. Per queste ed ulteriori, specifiche e dettagliate, valutazioni di merito, dunque, la Corte distrettuale, riteneva, pure a voler leggere la vicenda secondo le indicazioni fornite nell'atto di gravame, di dover comunque pervenire al medesimo convincimento espresso dal giudice di primo grado, di guisa che tutte le contestazioni risultavano infondate, donde l'illegittimità delle applicate sanzioni conservative ed espulsiva».*

Preso atto delle " motivate e ragionevoli " considerazioni dei giudici del merito, la Suprema Corte dà merito alle stesse di essersi correttamente attenute ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cassazione Lavoro n. 1632/2009, secondo la quale *«pure è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento soltanto qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. Conformi Cass. lav. n. 18678 del 04/09/2014 e. n. 3876 del 22/02/2006 - giurisprudenza tutta condivisa anche dalla più recente pronuncia di questa Corte, n. 18317 del 9 giugno / 19 settembre 2016».*

La Cassazione richiama inoltre Cass. lav. n. 401 del 17/01/1981, secondo cui *«qualora in taluni rapporti di lavoro subordinato assuma rilievo anche il risultato della prestazione, come il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite eccetera, entro prefissati periodi di tempo, con la correlativa previsione da parte del contratto collettivo o individuale, del mancato risultato periodicamente richiesto quali ipotesi di grave inadempimento che legittima la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento, il datore di lavoro -che intenda far valere tale scarso rendimento come notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro- non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, avuto riguardo alla normale capacità ed operosità della maggioranza dei lavoratori di pari qualificazione professionale ed addetti alle*

medesime mansioni, ma deve altresì provare che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in mancanza di prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto per scarso rendimento. In senso conforme, Cass. lav. n. 6405 del 25/11/1982)».

La Corte rigetta quindi il ricorso.

Osservazioni

La Suprema Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, ha ribadito che per poter considerare legittimo il licenziamento comminato per scarso rendimento il datore di lavoro deve provare rigorosamente il comportamento negligente imputabile al lavoratore, e che la sproporzione nel rendimento non è ascrivibile all'organizzazione del lavoro da parte dell'impresa.

Giurisprudenza rilevante

1. Cass. 18678/2014
2. Cass. 1632/2009
3. Cass. 3876/2006
4. Cass. 6405/1982
5. Cass. 401/1981

Disposizioni rilevanti

Codice civile

Vigente al: 02-04-2018

Art. 2697 - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

<https://www.diritto.it/licenziamento-scarso-rendimento-parametrarsi-alla-media-attivita-vari-dipendenti/>

ACCERTAMENTO

L'utilizzo del cantiere italiano da parte dell'impresa estera non configura di per sé una stabile organizzazione

Fulvio Graziotto, avvocato

Il cantiere di costruzione o di montaggio, la cui durata superi i 12 mesi, non configura di per sé una stabile organizzazione se non è strumentale e funzionale alla produzione di reddito d'impresa in Italia.

Decisione: Sentenza n. 28059/2017 Cassazione Civile - Sezione V

Massima: Gli elementi costitutivi della stabile organizzazione cd. "materiale" ai fini della imposizione in ambito internazionale sono la sede fissa di affari e l'esercizio, in tutto o in parte, dell'attività, il cui apprezzamento è un giudizio di fatto rimesso al Giudice del merito.

Osservazioni.

La decisione riguardava un'impresa individuale slovena, i cui operai avevano svolto prestazioni presso il cantiere di una società italiana.

Ai sensi dell'art. 162 del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi) - nella sua attuale formulazione - l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, e in particolare «Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.».

L'Ufficio non aveva provato, come avrebbe dovuto, che i cantieri stessi - intesi come complessiva organizzazione - assolvevano una rilevante funzione strumentale rispetto alle attività lì eseguite dagli operai della ditta slovena.

La Suprema Corte rigetta quindi il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Giurisprudenza rilevante

• Cass. 20597/2011

Disposizioni rilevanti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 23 - Applicazione dell'imposta ai non residenti

Art. 162 - Stabile organizzazione

Prodotti alimentari: obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto amministrativo

In virtù del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale, dal 5 aprile 2018 è applicabile l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti alimentari la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

La nuova disposizione ha previsto un periodo transitorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione per lo smaltimento delle etichette già stampate senza l'informazione relativa all'ubicazione dello stabilimento produttivo o di confezionamento, e ciò comunque fino all'esaurimento delle scorte.

Nuova Disposizione: **Decreto Legislativo n. 145/2017**

Osservazioni

L'art. 5 prevede la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro in caso di mancata indicazione sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati; nel caso di più stabilimenti, la mancata evidenziazione di quello effettivo è soggetta a sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro. Inoltre, la mancata indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro.

Viene infine prevista l'applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 per tutti gli altri aspetti.

Testo della nuova disposizione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 145

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

Vigente al: 05-04-2018

Art. 3 - Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Art. 4 - Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone

di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

<https://www.diritto.it/prodotti-alimentari-obbligo-indicazione-stabilimento-produzione/>

distrazione patrimoniale

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e natura distrattiva di operazioni intragruppo

Fulvio Graziotto, avvocato

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione intragruppo l'interessato deve dimostrare l'esistenza di un vantaggio compensativo.

Decisione: Sentenza n. 47834/2017 Cassazione Penale - Sezione V

Massima: In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione intragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

Ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non risponda all'interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell'agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

Osservazioni.

Il Collegio ha precisato che, nel caso oggetto di decisione, l'imputato non ha allegato «la esistenza dei dedotti vantaggi compensativi nella operazione negoziale e finanziaria sopra descritta in premessa, giacché, per quanto già sopra osservato, per escludere la natura distrattiva di un'operazione intragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene».

Spetta quindi all'imputato dimostrare l'esistenza e la portata del vantaggio compensativo.

Giurisprudenza rilevante.

- [Cass. 16206/2017](#)
- [Cass. 46689/2016](#)
- [Cass. 30333/2016](#)
- [Cass. 49787/2013](#)
- [Cass. 32469/2013](#)
- [Cass. 29036/2012](#)
- [Cass. 48518/2011](#)
- [Cass. 48518/2011](#)
- [Cass. 1137/2008](#)

- Cass. 41293/2008
- Cass. 36764/2006

Disposizioni rilevanti.

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa

Vigente al: 25-03-2018

Art. 216 - Bancarotta fraudolenta

Art. 219 - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

Art. 223 - Fatti di bancarotta fraudolenta

Codice civile

Vigente al: 25-03-2018

Art. 2497 - Responsabilità

Art. 2634 - Infedeltà patrimoniale

Le prestazioni dovute dall'INAIL non sono necessariamente integralmente soddisfattive del danno all'infortunato

Autore: Graziotto Fulvio

In: Diritto del lavoro

In tema di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare una domanda rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 anche d'ufficio, anche quando non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo.

Decisione: Sentenza n. 27669/2017 Cassazione Civile - Sezione Lavoro

Massima: In tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico va detratto, non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.

Osservazioni

Per la Cassazione, «Ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c. c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000). Spetterà poi al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nell'alveo della fattispecie penalistica, accertando autonomamente ed in via incidentale la sussistenza del reato. Inoltre, la richiesta del lavoratore di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti dall'inadempimento datoriale, è idonea a fondare un petitum rispetto al quale il giudice dovrà applicare il meccanismo legale previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 1124/65 anche ex officio, pur dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, atteso che, rappresentando il differenziale normalmente un minus rispetto al danno integrale preteso, non può essere considerata incompleta al punto da essere rigettata una domanda in cui si richieda l'intero danno».

Giurisprudenza rilevante.

1. Cass. 10834/2010
2. Cass. 777/2015
3. Cass. 13222/2015
4. Cass. 20807/2016
5. Cass. 9166/2017

Disposizioni rilevanti.